Reg.to a Imola
il 28/12/2016
n. 5330
Serie 1T
euro 356,00

Repertorio n. 59410 Raccolta n. 37983

ATTO DI FUSIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventotto dicembre duemilasedici.
In Bologna, Via Stalingrado n. 37.
Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

sono comparsi

- PIRINI Fulvia, nata a Cesena (FC) il giorno 7 aprile 1961, domiciliata ove *infra* per la carica, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società **"UnipolSai Assicurazioni S.p.A."** con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 2.031.454.951,73 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilano vecentocinquantuno virgola settantatré), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, R.E.A. numero BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma abbreviata anche "**UnipolSai S.p.A.**", soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, giusta procura speciale a rogito del notaio Domenico Damascelli in data 22 dicembre 2016 n. rep. 19804 che in originale si allega al presente atto **sub A)** e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata, nonché per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con atto a rogito del notaio Domenico Damascelli in data 6 ottobre 2016 n. 19365/12301 di rep., registrato a Imola il 12 ottobre 2016, n. 4030 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna, prot. n. 74886/2016 del giorno 11 ottobre 2016, cui si fa riferimento;
- NERDI Alessandro, nato a Firenze (FI) il giorno 6 giugno 1959, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società **"DIALOGO S.p.A." in liquidazione**, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 37, con capitale sociale di euro 8.831.774,00 (ottomilioniottocentotrentunomilasettecentosettantaquattro virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00213390750, partita I.V.A. 09568890157 R.E.A. numero BO-528029, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile da parte di "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, giusta procura speciale a rogito del notaio Domenico Damascelli in

data 22 dicembre 2016 n. rep. 19805 che in originale si allega al presente atto **sub B)** e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata, nonché per dare esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea verbalizzata con atto a mio rogito in data 25 ottobre 2016 n. 58887/37611 di rep., registrato a Imola il 26 ottobre 2016, n. 4261 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna, prot. n. 77825/2016 del 25 ottobre 2016, cui si fa riferimento.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

premesso che

a) con le precitate deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione, come *infra* definite, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione (nel seguito, il "**Progetto di Fusione**" e la "**Fusione**") della società "DIALOGO S.p.A." in liquidazione (nel seguito, anche "**Dialogo**" o la "**Società Incorporata**" o l'"**Incorporata**") nella società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." (nel seguito, anche "**UnipolSai**" o la "**Società Incorporante**" o l'"**Incorporante**" e congiuntamente le "**Società Partecipanti alla Fusione**");

b) non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 *bis*, comma 1, del codice civile, per il caso di acquisizione delle partecipazioni dell'Incorporanda a seguito di indebitamento;

c) le predette deliberazioni sono state assunte nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2501 e seguenti del codice civile in materia di fusione di società e sono state iscritte presso i competenti uffici del Registro delle Imprese con i seguenti protocolli:

* relativamente a UnipolSai, in data 12 ottobre 2016 prot. n. 74886/2016 del giorno 11 ottobre 2016;

* relativamente a Dialogo, in data 27 ottobre 2016 prot. n. 77825/2016 del giorno 25 ottobre 2016;

d) detenendo la Società Incorporante oltre il 90% (novanta per cento) del capitale sociale di Dialogo, la Fusione viene eseguita secondo la c.d. procedura semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505-*bis* del codice civile;

e) stante quanto precede alla lettera d), non hanno trovato applicazione nè le disposizioni di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile, riferito alla redazione della relazione dell'organo amministrativo, né quelle di cui all'art. 2501-*sexies* del codice civile, relativo alla redazione della relazione degli esperti;

f) all'uopo, come previsto dall'art. 2505-*bis*, comma 1, del codice civile, agli azionisti di Dialogo diversi da UnipolSai è stato riconosciuto il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante (nel seguito, il "**Diritto di Vendita**"), per un corrispettivo unitario pari a

Euro 0,58 (zero virgola cinquantotto) per ogni azione posseduta, determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;

g) nessuno dei soci di minoranza della Società Incorporata ha esercitato il Diritto di Vendita;

h) stante quanto precede alla lettera g) la Fusione avrà luogo secondo quanto previsto dall'art. 2);

i) su base volontaria, le Società Partecipanti alla Fusione hanno previsto che la situazione patrimoniale di riferimento della Fusione, ai sensi dell'art. 2501-*quater* del codice civile, sia costituita dai bilanci di esercizio delle stesse al 31 dicembre 2015, approvati dalle rispettive Assemblee dei soci, quanto alla Società Incorporante, in data 27 aprile 2016 e, quanto alla Società Incorporata, in data 18 aprile 2016;

l) come dichiarato dalle parti comparenti, ciascuna per quanto di propria competenza, dalla data del deposito del progetto di Fusione presso la sede sociale di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, sino alla data di definitiva approvazione del Progetto di Fusione da parte dei competenti organi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo delle stesse, diverse da quelle riconducibili all'ordinaria gestione sociale;

m) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 *bis* cod. civ., sono stati depositati, per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia del verbale e ai suoi allegati, anche i bilanci d'esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione relativi agli ultimi tre esercizi;

n) sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 del codice civile, per l'eventuale opposizione dei creditori alla Fusione;

o) come dichiarato dalle parti comparenti, nel termine previsto dall'art. 2503 del codice civile, non risultano pervenute opposizioni da parte di nessuno dei creditori anteriori all'iscrizione del Progetto di Fusione nei competenti uffici del Registro delle Imprese;

p) nelle Società Partecipanti alla Fusione non vi sono particolari categorie di Soci;

q) le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso strumenti finanziari non attributivi di diritto al voto in relazione alla delibera di Fusione;

r) non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione;

s) è, pertanto, possibile dare esecuzione alla Fusione.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

La società **"DIALOGO S.p.A." in liquidazione** si fonde per incorporazione nella società **"UnipolSai Assicurazioni**

S.p.A.".

ART. 2) ANNULLAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA - CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La Fusione viene attuata secondo le modalità previste nel Progetto di Fusione e, in particolare, per effetto della Fusione medesima:

- il capitale sociale della Società Incorporante è aumentato da euro 2.031.454.951,73 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilanovecentocinquantuno virgola settantatré) a euro 2.031.456.338,00 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecentotrentotto virgola zero zero), mediante emissione di n. 1.931 (millenovecentotrentuno) nuove azioni ordinarie senza valore nominale, che verranno assegnate agli azionisti di Dialogo diversi da UnipolSai sulla base del rapporto di cambio illustrato nelle sopracitate deliberazioni di Fusione, senza alcun conguaglio in denaro. Le azioni UnipolSai emesse in concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Dialogo secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo alla Data di Efficacia della Fusione, come *infra* definita all'art. 4) del presente atto;
- le azioni ordinarie Dialogo detenute dalla Società Incorporante saranno annullate senza concambio.

ART. 3) STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'INCORPORANTE

Dalla Data di Efficacia della Fusione, come *infra* definita, la Società Incorporante sarà regolata dallo Statuto sociale allegato al presente atto **sub C)** che tiene conto dell'aumento di capitale a servizio della Fusione, di cui all'art. 2) che precede e, quindi, della connessa modifica dell'art. 6, nonché delle modifiche allo Statuto sociale di UnipolSai allegato al Progetto di Fusione, relative all'allocazione dell'incremento delle poste di patrimonio intervenute nelle more della stipula del presente atto, conformemente a quanto previsto dal Progetto di Fusione.

ART. 4) EFFETTI DELLA FUSIONE

I comparenti, nelle loro citate vesti, dichiarano che, in conformità a quanto stabilito nel Progetto di Fusione, gli effetti della Fusione medesima decorreranno dal giorno 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) (nel seguito, anche la **"Data di Efficacia"**).

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal giorno 1 gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici – e, quindi, dal giorno 1 (uno) gennaio 2016 (duemilasedici) – *ex* art. 2504 *bis* del codice civile.

Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali

della Fusione.
Le azioni dell'Incorporante attribuite in concambio ai soci di minoranza di Dialogo avranno tutte godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, alla Data di Efficacia, ai possessori delle azioni della Incorporante.

ART. 5) CESSAZIONE ORGANI DELLA SOCIETA' INCORPORATA – PROCURE

I comparenti, nella loro citata veste, danno atto che dalla Data di Efficacia cesseranno con la Società Incorporata tutti i rispettivi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi, sino a tal momento compiuto, mentre rimarranno in essere, unitamente ad ogni altro rapporto giuridico, le procure e i mandati rilasciati dagli organi della Società Incorporata, confermando la Società Incorporante i poteri, anche di rappresentanza, a suo tempo conferiti ai procuratori della Società Incorporata.

ART. 6) SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DA PARTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

(A) In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante subentra di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504 *bis* del codice civile, in tutto il patrimonio attivo della Società Incorporata.
I diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità, nelle stesse posizioni della Società Incorporata, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue, altresì, tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi cauzionali o ad altro titolo, contratti, con riferimento a procedure di prequalifica e di gara, negozi definitivi o preliminari (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ogni rapporto giuridico attivo e passivo inerente all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di appalto, di subappalto, di fornitura, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.) anche in pendenza e in corso di formazione, presso la Società Incorporata.

(D) La Società Incorporante subentra, inoltre, nelle controversie riferibili alla Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle deliberazioni assembleari sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base

della presente Fusione, proseguendo, pertanto, in tutti i relativi procedimenti.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure*, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

ART. 7) BENI E DIRITTI INTESTATI ALLA SOCIETA' INCORPORATA

I comparenti dichiarano che la Società Incorporata non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione.

ART. 8) TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI - VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

ART. 9) AUTORIZZAZIONI

I rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante sono sin d'ora espressamente autorizzati senza necessità di ulteriori atti a trasferire e intestare alla Società Incorporante, ove necessario, tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

ART. 10) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Le parti comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

ART. 11) SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società Incorporante.

Ai fini del repertorio notarile le parti dichiarano che il capitale sociale e le relative riserve della Società Incorporata ammonta a complessivi Euro 8.831.774,00 (ottomilioniottocentotrentunomilasettecentosettantaquattro virgola zero zero).

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per otto pagine.

Sottoscritto alle ore 10.40.

F.ti Fulvia Pirini - Alessandro Nerdi - FEDERICO TASSINARI

Studio Notarile
Tassinari & Damascelli
Via Galliera,8
40121 Bologna
Tel. 051 6566711
Fax 051 266885
Via Quarto 4
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 619711
Fax 0542 30063
P.Iva.: 02768531200 C.F.:02768531200

Allegato A) al n. 59410/37983 di rep.

Repertorio n. 19804

========== **PROCURA SPECIALE** ==========

========== R E P U B B L I C A I T A L I A N A ==========

Il giorno ventidue dicembre duemilasedici. ==========

In Bologna, Via Stalingrado n. 37. ==========

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, ==========

========== è comparso ==========

- LATERZA Matteo, nato a Bari (BA) il giorno 8 ottobre 1965, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore Generale della società **"UnipolSai Assicurazioni S.p.A."** con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 2.031.454.951,73 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaquattromilanovecentocinquantuno virgola settantatré), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, R.E.A. numero BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma abbreviata anche **"UnipolSai S.p.A."**, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, tale nominato giusta procura speciale a rogito di me notaio in data 28 aprile 2016 n. 18421/11639 di rep., registrata a Imola in data 29 aprile 2016 n. 1577, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna in data 31 maggio 2016, prot. n. 41261/2016, cui si fa riferimento, che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata e che interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito di me notaio in data 6 ottobre 2016 n. 19365/12301 di rep., debitamente registrato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna, prot. n. 74886/2016 del giorno 11 ottobre 2016, cui si fa riferimento (di seguito, la **"Delibera"**). ==========

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale ==========

========== conferisce procura speciale a ==========

- GIAY Roberto, nato a Pinerolo (TO) il giorno 10 novembre 1965, codice fiscale GYI RRT 65S10 G674R domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45; ==========
- PIRINI Fulvia, nata a Cesena (FC) il giorno 7 aprile 1961, codice fiscale PRN FLV 61D47 C573N, domiciliata per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45; ==========
- NERDI Alessandro, nato a Firenze (FI) il giorno 6 giugno

1959, codice fiscale NRD LSN 59H06 D612C, domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45, ==========
affinché, in nome, vece e conto di essa parte conferente procura, e in via disgiunta tra loro, e in concorso con altri, abbiano a: ==========
* stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione per incorporazione in "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." della società "Dialogo S.p.A." in liquidazione, determinandone ogni clausola e componente, ivi inclusa la data di efficacia (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile), secondo quanto previsto nel progetto di fusione approvato con la Delibera (di seguito, il **"Progetto di Fusione"**), definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità, il tutto nel rispetto del Progetto di Fusione stesso e dunque anzitutto dei presupposti in esso indicati. ==========
Ai nominati procuratori viene conferita ogni e più ampia facoltà per il compimento di qualsiasi formalità e adempimento conseguente e necessario ai fini dell'espletamento del conferito mandato. ==========
Con facoltà a fare quant'altro reputi necessario, utile ed opportuno anche se qui non espressamente specificato, nulla escluso o eccettuato, per il buon espletamento della presente procura speciale che viene conferita con la formula più ampia dello "ut alter ego", per modo che non possa mai essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri. =
Con l'espressa facoltà di contrarre con essa stessa parte mandataria o persona di cui sia anche procuratrice o rappresentante legale, nonché con l'autorizzazione a farsi sostituire da altro procuratore con gli stessi o più limitati poteri. ==========
Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto. ==========
Da esaurirsi in unico contesto.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. ==========

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine. ==========

Studio Notarile
Tassinari & Damascelli
Via Galliera,8 — 40121 Bologna — Tel. 051 6566711 — Fax 051 266885
Via Quarto 4 — 40026 Imola (Bo) — Tel. 0542 619711 — Fax 0542 30063
P.Iva.: 02768531200 C.F.:02768531200

Allegato B) al n. 59410/37983 di rep.

Repertorio n. 19805

========== **PROCURA SPECIALE** ==========

========== R E P U B B L I C A I T A L I A N A ==========

Il giorno ventidue dicembre duemilasedici. ==========

In Bologna, Via Stalingrado n. 37. ==========

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, ==========

========== è comparso ==========

- CASTELLINA Maurizio, nato a Bologna (BO) il giorno 23 ottobre 1957, domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 37, nella sua qualità di Liquidatore della società **"DIALOGO S.p.A." in liquidazione**, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 37, con capitale sociale di euro 8.831.774 (ottomilioniottocentotrentunomilasettecentosettantaquattro), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00213390750, partita I.V.A. 09568890157 R.E.A. numero BO-528029 (nel seguito, anche, la **"Società"** o **"Dialogo"**), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile da parte di "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, che interviene al presente atto in esecuzione della delibera dell'Assemblea verbalizzata con rogito del notaio Federico Tassinari in data 25 ottobre 2016 n. 58887/37611 di rep., debitamente registrato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna, prot. n. 77825/2016 del 25 ottobre 2016, cui si fa riferimento (di seguito, la **"Delibera"**). ====

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale ==========

========== conferisce procura speciale a ==========

- GIAY Roberto, nato a Pinerolo (TO) il giorno 10 novembre 1965, codice fiscale GYI RRT 65S10 G674R domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45; ==========
- PIRINI Fulvia, nata a Cesena (FC) il giorno 7 aprile 1961, codice fiscale PRN FLV 61D47 C573N, domiciliata per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45; ==========
- NERDI Alessandro, nato a Firenze (FI) il giorno 6 giugno 1959, codice fiscale NRD LSN 59H06 D612C, domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45, ==========

affinché, in nome, vece e conto di essa parte conferente procura, e in via disgiunta tra loro, e in concorso con altri, abbiano a: ==========

* stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione per incorporazione in "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." della società "Dialogo S.p.A." in liquidazione, determinandone ogni clausola e componente, ivi inclusa la data di efficacia (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del

codice civile), secondo quanto previsto nel progetto di fusione approvato con la Delibera (di seguito, il "**Progetto di Fusione**"), definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità, il tutto nel rispetto del Progetto di Fusione stesso e dunque anzitutto dei presupposti in esso indicati. ==========

Ai nominati procuratori viene conferita ogni e più ampia facoltà per il compimento di qualsiasi formalità e adempimento conseguente e necessario ai fini dell'espletamento del conferito mandato. ==========

Con facoltà a fare quant'altro reputi necessario, utile ed opportuno anche se qui non espressamente specificato, nulla escluso o eccettuato, per il buon espletamento della presente procura speciale che viene conferita con la formula più ampia dello "ut alter ego", per modo che non possa mai essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri. =

Con l'espressa facoltà di contrarre con essa stessa parte mandataria o persona di cui sia anche procuratrice o rappresentante legale, nonché con l'autorizzazione a farsi sostituire da altro procuratore con gli stessi o più limitati poteri. ==========

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto. ==========

Da esaurirsi in unico contesto.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. ==========

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine. ==========

Allegato "C" al n. 59410/37983 di rep.

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." e con la sigla "UnipolSai S.p.A.".

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 5 - Gestione sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) ap-

partengono alla gestione vita.
Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.
La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 diviso in 2.829.717.372 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.
Il capitale è destinato per Euro 1.528.513.644,07 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.
La riserva legale è attribuita per Euro 305.700.653,22 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.
Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.
Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 22.940.973,63 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 1.455.736,04 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.
Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.125.938.036,33 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 1.046.165.275,02 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.
In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai Soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla so-

cietà incaricata della revisione legale.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

CAPO III - ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 9 - Convocazione

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Ammini-

strazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.
Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.
Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legitti-

mati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.
Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non Azionista, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.
Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema delle votazioni nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.
Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a diciannove, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito in-

dicate.
Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di Statuto.
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.
Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizione di legge e regolamento pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno

25 (venticinque) giorni prima la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
Gli Amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:
i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno l'Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per numero di voti secondo quanto previsto al successivo punto ii);
ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di

voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.
Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, ferma la necessità di assicurare in ogni caso la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.
In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissio-

nario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.
Gli Amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.
Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.
Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.
Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.
In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:
a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;
b) sovraintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
c) stabiliscono le direttive operative alle quali i Dirigenti danno esecuzione.
La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori Generali è disciplinata dal successivo art. 20.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario sce-

gliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati - e tra i Dirigenti della Società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Dele-

gato, ove nominati.
Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato Esecutivo, ove nominato, riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, Direttori Generali, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con

potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.
Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.
Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministra-tori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Nomina e retribuzione

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.

In particolare per quanto concerne il requisito della professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. A tale riguardo si precisa che sono strettamente attinenti a quello assicurativo i settori economici in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo di un'impresa di assicurazione.

La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna li-

sta.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.
Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.
Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla legge o dalla Consob.
Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior nume-

ro di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti.
Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candida-

ti indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.
Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ove nominato, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria,

assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie.
L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e di Giustizia Amministrativa di Bologna.

Articolo 30 - Domicilio degli Azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'Assemblea degli Azionisti che ne determina poteri e compensi.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, al-

meno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).